

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 1 "Assetto istituzionale e territoriale degli  
enti locali"

Codice Fiscale: 80012000826  
Partita IVA: 02711070827

Palermo, 11/03/2016  
Prot. n. 3492

*CIRCOLARE - n. 2 del 11-03-2016*

**Oggetto: Art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modifiche dall'art. 1, lett.g) della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.**

***Procedimenti di rimozione degli organi di vertice degli enti locali***

Responsabile del servizio: Margherita Rizza

**Agli organi di vertice degli enti locali siciliani**

**Ai Segretari Generali degli enti locali siciliani**

Pervengono al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, richieste per l'attivazione delle procedure di rimozione degli amministratori degli enti locali, ex articolo 40 della Legge 142/1990, recepito con modifiche dall'articolo 1, comma 1, lett.g) della L.R. 48/1991.

Al riguardo si ritiene di dovere precisare quanto segue.

Com'è noto, la rimozione degli organi di vertice degli enti locali è l'atto finale di un procedimento di controllo con cui si determina la cessazione anticipata dalla carica degli amministratori e la loro sostituzione nella carica medesima con le procedure previste dalla Legge in relazione alla carica ricoperta.

La dottrina ha più volte chiarito che, nei confronti degli *organi degli enti locali*, possono essere esercitati: controlli ispettivi e controlli sostitutivi.

I "controlli ispettivi" si concretizzano in una "attività di vigilanza e accertamento nei confronti dell'attività degli organi e permettono alle autorità statali o regionali di sorvegliare l'andamento delle amministrazioni locali per accertarne la rispondenza alla legittimità e alla opportunità in vista del raggiungimento degli scopi di pubblico interesse"; i "controlli sostitutivi" si distinguono in "controlli sostitutivi semplici" (che presuppongono un inadempimento dell'organo che, tenuto all'assunzione di un atto, omette di porlo in essere) e "controlli sostitutivi repressivi o sanzionatori" che, a differenza dei precedenti, si concretizzano non nella assunzione dell'atto oggetto di omissione ma in una "sanzione" (scioglimento dell'organo collegiale, rimozione del singolo amministratore, sospensione

dell'organo collegiale o del singolo amministratore), che pone fine anticipatamente alla durata in carica dell'organo.

La giurisprudenza ha chiarito che, la sanzione della rimozione, si pone come estrema ratio per il ripristino della legalità violata e, pertanto, presuppone necessariamente la coesistenza di due elementi: la “gravità”, da cui scaturisce il pericolo, e la “reiterazione della condotta sanzionata”, di talché l'esercizio del potere sanzionatorio rappresenta, in definitiva, l'unica via possibile per l'eliminazione del pregiudizio.

Pertanto, la valutazione della gravità delle violazioni accertate in relazione alla reiterazione della condotta e al pericolo per l'ordine pubblico risultano elementi imprescindibili per l'adozione della sanzione della rimozione.

La discrezionalità dell'Amministrazione nell'esercizio del potere di rimozione, deve essere giustificata da una chiara situazione di attualità delle condizioni richieste e non da una mera eventualità delle stesse (Consiglio di Stato – IV Sezione, 30 luglio 2002, n. 4076).

Nell'ordinamento siciliano, la “rimozione dalla carica degli amministratori locali” consegue: “*al compimento di atti contrari alla Costituzione e a gravi e persistenti violazioni di legge*” e viene adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la F.P.; detto provvedimento deve essere adeguatamente motivato (anche per relationem) e deve contenere l'indicazione dei fatti che legittimano la misura sanzionatoria.

Per inciso si osserva inoltre che, nei precedenti casi di applicazione della sanzione di che trattasi questo Dipartimento si è adeguato a quell'orientamento che ha inteso legittimare l'applicazione della sanzione di che trattasi solo a seguito di intervenuto accertamento della condizione della reiterazione, così come prescritto dalla legge, e solo in esito all'adozione di opportune forme di garanzia procedimentale come, peraltro, indicato anche da autorevole fonte giurisprudenziale (Consiglio di Stato Sez. III 18.04.2011 n. 2351).

Oltre ciò, sul punto anche la più recente giurisprudenza (Cons. di Stato Sez. VI 22.06.2011 n. 3745) formatasi sulla scorta dell'osservazione di analoghe fattispecie ha affermato che “*prescindendo dall'esito delle vicende penali la sanzione della rimozione è consentita ogni qual volta ci sia pericolo per l'ordine pubblico*”.

Né potrebbe essere altrimenti posto che, il potere di rimozione è un “*potere massimamente invasivo nei confronti dell'autonomia territoriale*”, un “*potere che, incide sulla legittimatio ad officium, intacca in modo definitivo la sfera di autonomia dell'ente e richiede una valutazione anche “politica” di un intervento così incisivo nei confronti di un soggetto dotato di rango costituzionale*”.

In quanto presuppone la lesione di un interesse pubblico, il procedimento di rimozione dalla carica di un amministratore, *non promana da soggetti che volontariamente avanzano specifiche richieste*, ma costituisce **un procedimento d'ufficio a tutela del medesimo interesse pubblico**.

Alla luce delle superiori considerazioni si precisa che, le eventuali “*richieste di rimozione di amministratori locali*”, sottoposte al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali verranno intese come “*esposti*” nei confronti degli organi degli enti locali e sottoposte ad una attività istruttoria caratterizzata da: acquisizione notizie, valutazione delle stesse e adozione di un provvedimento di chiusura o avvio di una attività sostitutiva o di una attività ispettiva propriamente detta.

Resta salva, ovviamente, l'autonoma attività di vigilanza e controllo di questo Assessorato in merito alla presenza di eventuali condizioni previste dalla legge per l'avvio del procedimento di cui all'art.40 della legge 142/1990.

Tanto si rappresenta con richiesta di ampia diffusione presso gli organi di codesti Enti.

La presente circolare annulla le precedenti disposizioni in merito all'oggetto.

**Il Dirigente Generale *ad interim***  
**Luciana Giammanco**

**Il Dirigente del Servizio**  
**Margherita Rizza**



**L'Assessore**  
**A.I.Lantieri**

